# Messaggio Municipale no. 2022-09 concernente la modifica degli artt. 56, 57, 120 e 158 del Regolamento Organico Comunale (ROC)

All'Assemblea comunale di Aranno.

Signora Presidente, gentili signore, egregi signori,

come previsto dalla legge, l'art. 13 cpv. 2 della LOC (Legge Organica Comunale) attribuisce al Legislativo, su proposta del Municipio, la competenza di approvare le modifiche dei Regolamenti comunali.

Di seguito vi sottoponiamo quindi la proposta di modifica degli articoli 56, 57, 120 e 158 del Regolamento Organico Comunale.

Gli stessi sono infatti ormai stati sorpassati dagli eventi o, addirittura, sono ora in contrasto con le leggi superiori, a seguito delle loro modifiche intervenute negli anni successivi all'approvazione dello stesso.

#### Nel dettaglio delle proposte-richieste di modifica

> L'art. 56 si occupa della tematica delle "Spese non preventivate".

Secondo l'art. 5a, cpv. 2 del RALOC (Regolamento di applicazione della LOC), al Municipio di un Comune fino a 1000 abitanti è concessa la facoltà di eseguire spese non preventivate, in gestione corrente, fino ad un massimo di CHF 15'000.00 all'anno (importo che deve essere stabilito nel ROC).

L'attuale articolo 56 prevede, invece, che tale possibilità sia permessa unicamente fino a CHF 5'000.00 all'anno.

Questo importo, purtroppo, oltre ad essere troppo restrittivo non è più giudicato sufficiente dal Municipio, in particolare se si pensa che capita sempre più spesso di trovarsi confrontati con spese impreviste dovute a maltempo, costi non preventivati diversi, necessità improvvise o a rincari imprevedibili e inattesi.

Il Municipio propone quindi all'Assemblea di allinearsi a quanto previsto dal RALOC, modificando l'art. 56 come segue:

## Attuale art. 56 (Spese non preventivate)

Nuova proposta art. 56 (Spese non preventivate)

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso del legislativo comunale, sino all'importo annuo complessivo di fr. 5'000.-.

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso del Legislativo comunale, fino all'importo annuo complessivo di CHF 15'000.00, come previsto dall'art. 5a cpv. 2 del RALOC.

L'art. 57 si occupa della tematica "Lavori e forniture".

Quando è stato redatto e approvato il ROC di Aranno, il Canton Ticino non si era ancora dotato di una legislazione che regolava la materia delle commesse pubbliche (lavori e forniture).

Con il passare del tempo il Cantone si è però accorto che, per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche, anche a seguito di alcuni "scandali" (costituzione di cartelli, monopoli, accordi sui prezzi ecc....,) era necessario dotarsi di una regolamentazione chiara ed uguale per tutti.

Nel 2001 è quindi entrata in vigore la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e, nel 2006, anche il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (RLCPubb).

Sia la Legge che il Regolamento di applicazione sono poi stati successivamente aggiornati, tenuto conto dei mutamenti economici e congiunturali occorsi nel frattempo: le ultime modifiche che riguardano, in particolare, i valori soglia delle commesse determinanti per la loro definizione e per il tipo di concorso da applicare sono infatti entrati in vigore ad aprile 2022.

Pertanto, tale articolo non ha più ragione d'esistere così come scritto, perchè per tutti gli appalti pubblici e la loro successiva aggiudicazione anche i Comuni ticinesi devono sottostare, obbligatoriamente, a tutto quanto previsto dalla LCPubb e dal RLCPubb.

Si propone quindi di procedere con la sua modifica come segue:

#### Attuale art. 57 (Lavori e forniture 113 LOC)

Nuova proposta art. 57 (Commesse pubbliche)

I lavori e le forniture al comune devono essere aggiudicate per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 5'000 da pubblicarsi all'albo comunale almeno 15 giorni prima della scadenza. Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 20'000 il concorso dovrà essere pubblicato anche sul Foglio ufficiale. Per i lavori e le forniture inferiori a fr. 5'000 le modalità di aggiudicazione competono al Municipio.

Per l'aggiudicazione di qualsiasi tipo di appalto pubblico (commesse edili, commesse per fornitura o prestazioni di servizio), il Municipio soggiace obbligatoriamente a tutto quanto previsto dalla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e dal relativo Regolamento di applicazione (RLCPubb/CIAP).

#### L'art. 120 si occupa della tematica dei "Rumori molesti".

Recentemente, il Guastafeste ha contattato tutti i Comuni ticinesi chiedendo una presa di posizione sulla questione dei voli degli elicotteri e sui presunti "abusi" in questo settore.

Il Municipio ha quindi deciso di dotarsi di un'apposita Ordinanza Municipale, che regolamenta in maniera chiara ed univoca il tema dei voli a bassa quota.

Per poter allestire l'Ordinanza in questione è però necessaria una chiara base legale nel Regolamento Organico Comunale (ROC).

L'attuale articolo del ROC è piuttosto limitato, pertanto si propone il seguente aggiornamento:

# Attuale art. 120 (Rumori molesti)

## Nuova proposta art. 120 (Salvaguardia della quiete pubblica)

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

- <sup>1</sup> Il Municipio, d'intesa con il Cantone, promuove le misure pianificatorie ed operative di protezione dai rumori dannosi o molesti.
- A tutela della tranquillità e della quiete pubblica, in tutti i giorni festivi legalmente riconosciuti è vietato il funzionamento di impianti che, a giudizio del Municipio, determinano inconvenienti molesti di qualsiasi genere per la popolazione.

- <sup>3</sup> E' vietato, a giudizio del Municipio, tutto ciò che possa turbare l'ordine e la quiete pubblica, in particolare i tumulti, gli schiamazzi, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze, come pure nella proprietà privata, all'interno o in vicinanza dell'abitato.
- <sup>4</sup> Gli animali che costituiscono molestia al vicinato devono essere allontanati.

## > L'art. 158 si occupa della tematica delle "Ordinanze".

Anche la LOC (Legge Organica Comunale), trattandosi di norme legali entrate in vigore nel 1987, nel tempo ha già subìto diverse modifiche. Una di queste riguarda il periodo di pubblicazione, all'albo comunale, delle Ordinanze Municipali allestite e decise dal Municipio, durante il quale ad ogni cittadino è concessa la facoltà di interporre ricorso.

Nel ROC di Aranno tale termine è ancora fissato a 15 giorni, mentre l'art. 192 della LOC prevede un periodo di pubblicazione di 30 giorni.

Pertanto, tale articolo va obbligatoriamente adattato alla legge superiore, perchè 30 giorni è un termine perentorio (in contrasto con quanto previsto dal ROC).

Si propone quindi di aggiornarlo come segue:

## Attuale art. 158 (ordinanze 192 LOC)

Il Municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di almeno guindici giorni.

### Nuova proposta art. 158 (Ordinanze 192 LOC)

- Il Municipio disciplina, mediante Ordinanze Municipali, le materie di competenza propria o ad esso delegate da leggi e/o regolamenti.
- Le stesse sono pubblicate all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.
- Il Municipio può emanare, inoltre, Ordinanze e Direttive amministrative interne, atte a disciplinare l'attività dell'amministrazione e/o la gestione di settori specifici o particolari.

#### Conclusione

A conclusione del presente messaggio si invita la lodevole Assemblea comunale a voler risolvere quanto segue:

- 1. Sono approvate le modifiche degli artt. 56, 57, 120 e 158 del Regolamento Organico Comunale (ROC).
- 2. La loro entrata in vigore sarà decisa dal Municipio, dopo la crescita in giudicato della decisione della ratifica da parte della Sezione Enti Locali (SEL) e abroga ogni altra disposizione in materia.
- 3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

Con la massima stima e cordialità.

Il sindaco:

Per il Municipio

La segretaria f.f.:

Stefano Magini PANN Tatiana Morelli

Licenziato con risoluzione municipale no. 563/2022 del 07.11.2022

Municipale responsabile: - Stefano Magini, Sindaco

Va per rapporto a: - Commissione della gestione